

Il giorno 17/07/2025, il SINDACO METROPOLITANO Matteo Lepore, ai sensi dall'art. 33 dello Statuto dell'Ente, ha proceduto all'adozione del seguente atto:

ATTO N. 121

CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA
SERVIZIO COMANDO

Fasc. 01.14.02/9/2025

**CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA
SERVIZIO COMANDO**

Oggetto: *CONVENZIONE TRA L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'-ROMAGNA E LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA / CORPO DI POLIZIA LOCALE PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTODIFESA E VIGILANZA ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA.*

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione

- 1) Approva l'allegato schema di “Convenzione tra l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna e la Città metropolitana di Bologna Corpo di Polizia Locale per l’attuazione dell’autodifesa (D.G.R. n. 1973 del 22/11/2021 avente ad oggetto “Art. 19 della legge n. 157/1992 e Art. 16 della L.R. n. 8/1994: piano di controllo del cinghiale in Emilia – Romagna 2021 – 2026”) e vigilanza all’interno del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola”;
- 2) Di dare mandato al Dirigente-Comandante del Corpo di Polizia locale della CM Bo a sottoscrivere la Convenzione di cui al punto precedente apportando eventuali modifiche di carattere non sostanziale e ad adottare tutti gli eventuali atti successivi di carattere esecutivo ed attuativo;
- 3) Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti-indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente.

Motivazione

L’art. 22, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante “Legge quadro sulle aree protette” recita: “Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l’attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri

ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente.”

La legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 19, come modificato dall’art. 1, comma 447 della L. n. 197 del 29 dicembre 2022, prevede che le Regioni, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zooagro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto e che qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni possono autorizzare, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura.

L’art. 45, comma 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 recante “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000” recita: “Nel territorio delle Riserve naturali regionali è vietato l'esercizio venatorio; sono possibili, previo parere favorevole dell'INFS, interventi di controllo delle specie faunistiche qualora gli stessi si rendano necessari per ristabilire gli equilibri naturali che sono stati alterati; gli interventi di controllo sono realizzati sulla base di specifici piani predisposti ed attuati dagli Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati.”

La legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” conferma, con l’art. 40, l’attribuzione alle Province e alla Città metropolitana dell’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica e conferma, con l’art. 18, comma 1, lettera a), agli Enti Gestori per i parchi e Biodiversità la gestione delle riserve naturali.

Il “Piano Faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, è stato approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018; con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1973 del 22/11/2021 la Regione ha approvato il piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna per il periodo 2021-2026.

La legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 recante: “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del

Piacenziano” ha istituito *l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna* e affidato la gestione delle Riserve naturali regionali della propria macroarea; sul territorio di competenza dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, insiste il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola istituito con L.R. 10/2005 ove è valido il Piano di controllo del cinghiale approvato con specifici atti del medesimo Ente di Gestione;

Il Decreto 13 giugno 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica recante “Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica”, adottato ai sensi dell’art. 19 ter della L. n. 157/92, che, tra le altre cose, ribadisce al paragrafo 2.9 quanto previsto dall’art. 22 comma 6 della L. n. 394/1991 e cioè che per quanto riguarda le aree protette regionali eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi siano disciplinati nel regolamento del parco o in conformità alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’organismo di gestione del parco e attuati da personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.

L’ art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La Convenzione allegata viene approvata in considerazione della necessità di disciplinare la collaborazione e lo svolgimento di attività di interesse comune per l’attuazione dei piani di controllo della specie cinghiale in autodifesa da parte di proprietari o conduttori di fondi agricoli e della vigilanza all’interno del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, fino al 31/12/2026, termine di vigenza del Piano Regionale di controllo della specie cinghiale di cui alla D.G.R. n. 1973/2021.

Ai sensi dell’art. 1 comma 8 della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l’Ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

Il vigente Statuto¹ della Città metropolitana prevede all’art. 33 comma 2, lett. g), la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere delegato Franco Cima.

¹ Art. 33 - Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è l’organo responsabile dell’amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

...omissis..

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

...omissis..

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti-indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, così come indicato al punto 3 del dispositivo, in quanto le attività di istruttoria e rilascio delle autorizzazioni alle azioni di autodifesa rientrano nelle ordinarie funzioni del Servizio.

Si dà atto altresì che è stato richiesto e acquisito, come previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica secondo competenza (MIGNANI ROMANO - CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA).

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi.

Allegato:

- 1) Convenzione tra l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna e la Città metropolitana di Bologna - Corpo di Polizia locale, per l'attuazione dell'autodifesa e vigilanza all'interno del parco regionale della vena del gesso romagnola

Bologna, lì 17/07/2025

IL SINDACO METROPOLITANO

Matteo Lepore²

² Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).